

RG 2998/ 2014

Tribunale Ordinario di Siena  
Sezione Unica  
Verbale di udienza

Nel procedimento iscritto al n. 2998 /2014 R.G., avente ad oggetto  
“Intermediazione mobiliare(fondi di invest., gestione risparmio, etc)” ,  
promosso da

██████████ ██████████ elettivamente domiciliato/a presso lo Studio  
dell'Avv. ██████████ ██████████ VIA ██████████ ██████████ ██████████ che lo/la  
rappresenta e difende, con avv.-- ██████████ ██████████  
VIALE ██████████

Parte attrice

██████████ ██████████ elettivamente domiciliato/a presso lo Studio  
dell'Avv. ██████████ VIA ██████████ - ██████████ che lo/la rappresenta e  
difende, con avv.-- ██████████ ██████████ VIALE ██████████  
██████████

Parte attrice

## CONTRO

██████████, elettivamente domiciliato/a presso lo  
Studio dell'Avv. ██████████ VIA ██████████  
che lo/la rappresenta e difende, con avv.-- MORERA UMBERTO  
██████████ ██████████

Parte convenuta

all'udienza delli 20/09/2017 ore 9,30 avanti il GU dott. Alessandra Verzillo sono  
presenti:

- per parte attrice l'avv. ██████████ in sostituzione degli avv.ti ██████████
- per parte convenuta l'avv. ██████████ anche in sostituzione del prof. Morera  
Umberto

Il giudice invita le parti alla discussione in pubblica udienza.

Le parti discutono la causa illustrando i rispettivi argomenti, riportandosi alle note  
conclusive depositate

Il giudice dichiara chiusa la discussione, si ritira in camera di consiglio, rinviando  
*ad horas* per la lettura della decisione. Invita tutte le parti a comparire alle ore  
14,00 odierne nella medesima stanza in cui si è tenuta l'udienza, rendendosi  
presenti per la lettura del provvedimento, che comunque avverrà, nell'ipotesi di  
assenza di una o più di esse non prima che siano decorsi 10 minuti dal succitato  
orario.



Riaperto il verbale alle ore 16,25, viene data lettura in udienza della seguente sentenza contestuale, in assenza dei difensori  
RG 2998 / 2014



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale Ordinario di Siena  
Sezione Unica**

**SENTENZA**

N.

Reg. cron. n.

Reg. rep. n.

**OGGETTO**

Intermediazione  
mobiliare(fon  
di di invest.,  
gestione  
risparmio,  
etc)

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice Alessandra Verzillo ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento RG 2998 /2014 promosso da

██████████ elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. ██████████ VIA ██████████ che lo/la rappresenta e difende, con avv.-- ██████████ VIALE ██████████

Parte attrice

██████████ elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. ██████████ VIA ██████████ che lo/la rappresenta e difende, con avv.-- ██████████ VIALE ██████████

Parte attrice

**CONTRO**

██████████ elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. ██████████ che lo/la rappresenta e difende, con avv.-- MORERA UMBERTO ██████████

Parte convenuta

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**Precisate all'udienza del 10.3.17**

**Parte attrice** conclude come da atto introduttivo anche ai fini istruttori, insistendo per l'ammissione della CTU, previa revoca dell'ordinanza non ammissiva,



**Parte convenuta** conclude come da comparsa di costituzione e risposta, insistendo altresì sulla condanna ex art.96 cpc, con vittoria di spese

### **RAGIONI di FATTO e di DIRITTO**

I. Con atto di citazione ritualmente notificato , parte attrice deduceva nullità/annullabilità dell'ordine di sottoscrizione delle azioni TENARIS DEL 15.9.08, allegava danni subiti in conseguenza della grave violazione degli obblighi di informazione specificamente previsti dalla normativa MIFID in materia di intermediazione finanziaria , nonché dagli artt.39-40 del Regolamento CONSOB . Inoltre la banca convenuta non avrebbe operato secondo le esigenze e gli interessi specifici del cliente ex art. 21 TUF.La banca avrebbe proposto al cliente un investimento ad alto rischio, in palese conflitto d'interessi , pur conoscendo l'incapacità d'intendere e di volere , nonché l'età avanzata del medesimo. Chiedeva dichiararsi la nullità dell'investimento ed il risarcimento del danno.

Parte convenuta, tempestivamente costituitasi, eccepiva la prescrizione della domanda di annullamento ex art.1442 cc, contestava in fatto ed in diritto le avverse pretese.

La causa , documentale, viene in decisione sulle precisate conclusioni

La domanda di annullamento è prescritta ex art.1442 cc, pertanto merita accoglimento l'eccezione preliminare di prescrizione avanzata da parte coNvenuta.

Dalla documentazione in atti si evince :

**-Il 5 settembre 2008** il [REDACTED] liquidò un precedente investimento in BTP (con ordine di vendita avente valuta al 10 settembre successivo: ALL. 5,P.CONV.) per un valore complessivo di € 1.865.000.

- **il 15 settembre 2008**, il [REDACTED] – titolare di un portafoglio finanziario di quasi 2.2 milioni di euro , in parte già investito in obbligazioni *corporate* come MEDIOBANCA (ALL. 6, p.conv.) e in parte, come visto, reso liquido già dieci giorni prima – si recò in BANCA, manifestando uno specifico interesse verso le azioni dedotte in lite. *“Il [REDACTED] si recava nuovamente presso la Banca Toscana”*: così, testualmente PARTE ATTRICE, con sottoscrizione anche degli odierni attori, con lettera inviata alla BANCA in data 23 luglio 2013 e prodotta (doc. 5). Il che smentisce quanto da essi poi affermato incitazione, ove invece si legge che sarebbe stata la BANCA a “convocare” il [REDACTED]

- la banca ritenne opportuno aggiornare il questionario MiFid per la cd. “profilatura cliente”(ALL. 7 conv., ), attraverso il quale il Cliente comunicò alla BANCA, fra l'altro: di essere lavoratore *“autonomo/libero professionista”* nel settore dell' *“industria”*; di possedere un titolo di studio di scuola *“media superiore”*; di *conoscere gli strumenti finanziari e i relativi rischi* con riferimento



sia alla categoria delle “azioni” che “obbligazioni” (sia *Titoli di Stato* che *obbligazioni societarie, cd. corporate*); di avere una “buona esperienza in materia di investimenti”; di avere una finalità di investimento volta a “bilanciare una ragionevole crescita del capitale nel medio periodo a fronte di potenziali ma comunque contenute perdite” e di essere disposto a correre un “rischio medio” per conseguire i predetti obiettivi, con un orizzonte temporale di un periodo temporale di 7 – 8 anni.

-a fronte dell'ordine del Cliente di sottoscrivere 112.000 azioni TENARIS al prezzo limite di € 16,15, e così per un importo complessivo di € 1.808.025 (ALL. 8, p.conv.), espressamente la BANCA sconsigliò l'operazione, segnalando, con due distinte comunicazioni:

(i) che “l'operazione... risulta in conflitto di interesse per la seguente motivazione: il soggetto emittente presenta un affidamento rilevante a livello di

seguendone subito dopo una dichiarazione sottoscritta dal Cliente, nella quale egli dichiarava:

“Nonostante l'avvertimento sulla sussistenza del conflitto di interesse per i motivi che precedono, dichiaro di intendere comunque dare corso all'operazione richiesta”;

(ii) che “l'operazione sopra evidenziata da lei disposta risulta, ai sensi degli artt. 41 e 42 Regolamento Consob 16190/07, non appropriata per la seguente motivazione: difformità dell'investimento rispetto all'esperienza dichiarata”.

A tutto ciò seguendo una dichiarazione sottoscritta dal Cliente con cui egli espressamente dichiarava che “l'operazione di cui al presente ordine non è raccomandata dalla Banca, ma viene effettuata a fronte di mia richiesta” (sempre ALL. 8, cit.).

-la BANCA rendeva al Cliente anche una “Scheda titolo dello strumento finanziario” sottoscritto (ALL. 9 p.conv.): scheda in cui lo si informava, fra l'altro, del codice ISIN, della tipologia e gruppo del titolo sottoscritto (“azioni estere”), dello specifico segmento di mercato di quotazione (“blue chips”), del settore emittente (“materie prime semilavorati”), della classe sintetica di rischio (“05= elevato”) e del fatto che non fosse uno strumento complesso.

-il 27 ottobre 2008, soltanto quarantadue giorni dopo aver effettuato l'investimento in discorso, il [REDACTED] ordinò il trasferimento delle azioni presso altra Banca [REDACTED] (ALL. 10 p.conv.).

E ciò senza contestare alcunché alla BANCA, o manifestare sorpresa, o riservandosi azioni.

Pertanto il [REDACTED] era perfettamente consapevole dell'investimento effettuato; questi, pur potendo liquidare l'investimento, confermò invece la sua di poco precedente scelta negoziale, impartendo un nuovo ordine espressamente diretto a conservare, presso altra banca, le azioni acquistate; a partire da tale ordine in poi (e quindi a partire da soli 42 giorni dopo l'investimento), ogni ulteriore scelta di cosa fare o non fare delle azioni sottoscritte, certamente restò del tutto aliena e



ignota alla BANCA e completamente sottratta a qualunque condizionamento o potere di influenza di quest'ultima.

La BANCA, dall'ottobre 2008 a oggi non avrebbe mai potuto sapere alcunché della successiva sorte dell'investimento *de quo*.

-dal certificato medico di "invalidità" prodotto *da parte attrice (doc.9)* risultano soltanto disfunzioni *fisiche* e una "sindrome ansioso – depressiva" ma **non vi è menzione di alcuna incapacità cognitiva**

- la consulenza grafologica di parte attrice (doc.10) è priva di sottoscrizione e data certa, quindi non costituisce neppure principio di prova.

La domanda non merita accoglimento.

Parte attrice ha agito in giudizio temerariamente, costringendo la banca a difendersi in un giudizio inutile, pertanto sarà condannata al pagamento di euro **10.000,00** in favore della convenuta ex art.96 III co cpc

Il tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda istanza eccezione e deduzione respinta o assorbita,  
visti gli artt. 281 quinquies/ 429, 279 e 91 ss. Cpc

### PQM

**Accoglie l'eccezione preliminare di parte convenuta**

**Respinge** la domanda

**Condanna in solido**

parti attrici [REDACTED] e [REDACTED]

- Al pagamento di euro **10.000,00** in favore di parte convenuta, ex art.96 III co. cpc
- a rifondere le spese processuali di parte convenuta [REDACTED] [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore che liquida in euro **13.430,00** , oltre il 15% di rimborso forfettario, oltre CPA ed IVA ai sensi di legge

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Siena, 20/09/2017 . Letta in udienza. Verbale chiuso alle ore 16,30

Il giudice  
Alessandra Verzillo

